

A. Biasiotti

l'autore

*vai alla
scheda
del libro*



della stessa collana

A B C

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Manuale ad uso degli autorizzati
al trattamento dei dati**

Conforme al Regolamento UE 679/2016
e al D.Lgs. 101/2018

 **EPC**
EDITORE

ADALBERTO BIASIOTTI



del TRATTAMENTO dei **DATI** **PERSONALI**

Manuale ad uso degli autorizzati
al trattamento dei dati

Conforme al
Regolamento
UE 2016/679
e al D.Lgs. 101/2018



 **EPC**
EDITORE

INDICE

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: DA UNA DIRETTIVA AD UN REGOLAMENTO	5
I PERSONAGGI E LE ISTITUZIONI COINVOLTI NELLA PROTEZIONE DEI DATI	8
L'interessato, cui i dati si riferiscono	8
Il titolare del trattamento	8
Il contitolare del trattamento	9
Il responsabile del trattamento	10
Il responsabile della protezione dei dati personali	11
L'autorizzato al trattamento, un tempo "incaricato"	14
Il rappresentante di titolari o responsabili del trattamento, non stabiliti nell'Unione europea	16
L'autorità nazionale di supervisione	17
Il Comitato europeo per la protezione dei dati	19
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI	21
L'informativa	21
La nuova informativa video	26
Il diritto di accesso dell'interessato	26
Il diritto di rettifica	27
Un nuovo importante diritto: il diritto alla cancellazione	27
Il diritto di limitazione al trattamento	28
Parliamo ora del diritto alla portabilità dei dati	29
Un grande problema: la profilazione	29
La pseudonimizzazione	30
Limitazione all'esercizio dei diritti sopra illustrati	31
Il consenso deve essere "esplicito, libero e informato"	31
LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E GLI STRUMENTI CHE PERMETTONO DI GARANTIRLA ...	32
La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali	33
Le garanzie di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi di trattamento	34
La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente ambientale o tecnico	35
La verifica sistematica e preventiva dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate a fronte dei rischi precedenti	36
I registri dell'attività di trattamento	36
E se qualcosa va storto e i dati vengono violati?	37



Un obbligo importante: la raccolta di dati a fronte di una violazione.....	38
La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione per impostazione predefinita.....	40
La valutazione di impatto sulla protezione dei dati.....	42
La consultazione preventiva.....	43
I TRATTAMENTI PARTICOLARI.....	44
Quando è possibile trattare dati particolari.....	44
Che fare per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati?.....	47
I NUOVI RISCHI DEL TRATTAMENTO INFORMATICO: CLOUD, CHIAVETTE USB, SMARTPHONE E BYOD, SOCIAL NETWORKS ED ALTRO.....	48
Archiviare i dati nella nuvola.....	48
Nell'era moderna, un nuovo rischio: le chiavette di memoria USB.....	53
Le reti Wi-Fi.....	56
Codici identificativi e parole chiave.....	56
L'uso corretto di smartphone di proprietà - BYOD ed aziendali.....	62
Social network e tutela dei dati personali.....	63
Linee guida per l'accesso ai social network da parte degli autorizzati al trattamento.....	64
Una "rinfrescata" su problemi già esistenti.....	68
CUSTODIA E CONTROLLO DI DOCUMENTI CARTACEI.....	71
Non è vero che la carta sia sparita!.....	72
Cosa significa custodia e cosa significa controllo.....	73
Troppe fotocopie!.....	75
Conservare va bene, ma per quanto?.....	76
La distruzione cartacea professionale.....	79
E per i dati su supporti informatici?.....	81
QUANDO E COME È POSSIBILE TRASFERIRE ALL'ESTERO DATI PERSONALI.....	82
Trasferimenti basati su una valutazione di adeguatezza.....	83
Trasferimento in presenza di appropriate salvaguardie.....	84
Trasferimento in presenza di norme vincolanti d'impresa.....	85
I rapporti con gli Stati Uniti d'America.....	86
Quando il trasferimento è comunque possibile.....	88
RICORSI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI.....	89
Il reclamo.....	89
Il diritto al risarcimento e le responsabilità.....	91
Parliamo ora di sanzioni.....	92
Dalle sanzioni amministrative agli illeciti penali.....	94

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: DA UNA DIRETTIVA AD UN REGOLAMENTO

Una direttiva, per sua natura, rappresenta una indicazione della Commissione europea, che deve essere recepita con provvedimenti legislativi in ogni nazione.

Ciò porta ad una possibile differente attuazione dei principi della direttiva, in funzione di interpretazioni nazionali. Con il passare del tempo, queste interpretazioni possono diversificarsi sempre più, fino a far venir meno il principio di libera circolazione dei dati personali in tutta Europa, che è il fondamento giuridico della direttiva.

La Commissione europea, alla luce di queste diversificazioni nazionali, ha deciso di avviare la procedura, che ha portato alla pubblicazione di un regolamento.

Il regolamento, sempre per accordo europeo, deve essere recepito integralmente, senza modifiche, in tutti i paesi europei e quindi garantisce quella omogeneità di trattamento dei dati, che nel corso degli anni si era smarrita.

La emissione di un regolamento è faccenda assai complessa, proprio perché è vincolante in ogni paese. Ecco perché, all'inizio del 2012 la Commissione europea presentò una proposta di regolamento, che venne successivamente esaminata dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni) e successivamente dal Consiglio dell'Unione europea. Il procedimento di appro-





vazione del regolamento, che prevede colloqui trilaterali tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio della Unione europea, è andato avanti per anni, e si è concluso all'inizio del 2016. Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, diventando a tutti gli effetti vincolante per tutti i paesi membri.

Stante le significative differenze che questo regolamento ha introdotto, nei confronti della precedente direttiva, è stato concesso un lasso di tempo di due anni, ai paesi europei, per dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento. Il 25 maggio 2018 il nuovo regolamento è entrato pienamente in vigore in tutti paesi dell'Unione europea, annullando o aggiornando ogni precedente disposizione; in particolare, in Italia il decreto legislativo 196/2003.

Il governo si è attivato, pubblicando il decreto legislativo 101/2018, dal titolo:



Decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Giova rammentare che, seguendo un iter legislativo simile, in pari data è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È

opportuno che i lettori abbiano conoscenza della approvazione di questa direttiva, in quanto molte disposizioni legislative, illustrate nel regolamento, si ripetono anche in questa direttiva.

Il nuovo regolamento ha introdotto tutta una serie di nuovi personaggi, o per meglio dire in parte personaggi nuovi ed in parte personaggi con compiti diversi, rispetto a quelli illustrati nel precedente decreto legislativo.


Pur lasciando un certo margine di libertà ai singoli paesi, nel dare attuazione ad alcune misure del regolamento, il legislatore europeo si è preoccupato di introdurre dei meccanismi di congruità e coerenza, che hanno proprio l'obiettivo di evitare quella diversificazione di regole, nei vari paesi europei, che ha portato alla decisione di introdurre un regolamento, anziché una direttiva.

Sono stati inoltre potenziati i diritti degli interessati, cioè dei soggetti cui i dati personali si riferiscono.

Severe disposizioni si applicano in caso di violazione dei dati, con interventi radicali e allargati, rispetto alle precedenti assai più morbide disposizioni.

L'evoluzione dello scenario di trattamento dei dati, che prevede il trasferimento di questi dati nel *cloud* e che permette sempre più spesso il trattamento degli stessi dati tramite *smartphone*, od anche con memorizzazione su chiavetta USB, pone nuovi rischi, che occorre mettere tempestivamente sotto controllo, attuando misure innovative e sensibilizzando in modo appropriato gli autorizzati al trattamento.

Meritano anche particolare attenzione le sanzioni, che sono cresciute in misura straordinaria, proprio perché è fermo intendimento dei legislatori europei convincere, con le buone o le cattive, i titolari del trattamento a rispettare puntualmente i dettati legislativi.



Pagine omesse dall'antepprima del volume

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il regolamento europeo dà un ampio spazio ai diritti dell'interessato. L'esperienza passata ha dimostrato che, anche se le declamatorie della direttiva europea, recepita in Italia ed in altri paesi, davano spazio ai diritti dell'interessato, nell'esperienza pratica questi diritti spesso venivano ignorati. È questo il motivo per cui un intero capo del regolamento europeo è dedicato ai diritti dell'interessato. Tra l'altro, questi diritti sono stati ampliati in maniera sensibile, dopo che una recente sentenza dell'Alta Corte di giustizia europea ha riconosciuto il cosiddetto "diritto all'oblio", che fa riferimento non solo al diritto di veder cancellati i propri dati personali presso il titolare che li tratta, ma anche al diritto di veder cancellati i rinvii (link) a questi dati, che potrebbero apparire sui motori di ricerca più diffusi. Altri diritti, sanciti dal nuovo regolamento, fanno riferimento ad una maggiore trasparenza e completezza dell'informativa, nonché alla messa sotto controllo di procedure automatizzate di valutazione dei profili di comportamento della personalità di interessati, che vengono sviluppati da motori di ricerca e *social network*.



Ancora una volta, il pregio della adozione di un regolamento, eguale in tutti i paesi europei, facilita l'esercizio dei diritti dell'interessato, armonizzandoli nell'intera Europa.

L'INFORMATIVA

Uno degli aspetti più importanti del nuovo regolamento riguarda il fatto che l'informativa deve essere **trasparente**, **comprensibile** e **completa**. Bisogna attivarsi in ogni modo per evitare le informative ambigue, lunghe cinque o sei pagine, che sembrano



scritte apposta in legalese, per renderle incomprensibili.

Un altro problema che si è manifestato in Europa è legato alle differenti lingue usate nei vari paesi, che rendono difficile ad un cittadino europeo, che ha piena libertà di movimento all'interno dell'Unione europea, di leggere e comprendere le informative, che vengono offerte in lingue a lui non familiari.



Il presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo, Jan Philip Albrecht, ha dato un contributo determinante, in questa direzione, proponendo la adozione di informative iconiche, vale a dire informative che usano immagini per convogliare un messaggio. Chissà quanti lettori di questo volumetto hanno avuto occasione di recarsi in un aeroporto, in un qualunque paese

europeo, e comprendere immediatamente la differenza tra il percorso che porta alla zona partenze, perché essa è contraddistinta dal profilo di un aereo puntato verso l'alto, e il percorso che porta alla zona arrivi, perché essa è contraddistinta dal profilo di un aereo che punta verso il basso, e quindi sta atterrando.

Lo stesso può valere per l'indicazione della zona recupero bagagli, la zona di attesa delle auto pubbliche, le aree destinate al cambio di valuta e via dicendo.

L'informativa iconica ha proprio il pregio che, una volta compreso il significato di un'immagine, esso non cambia quale che sia il paese, nel quale l'informativa viene presentata.



A B C

del **TRATTAMENTO** dei **DATI PERSONALI**

Icona	Informazioni essenziali	SI/NO
	la raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	a/b
	La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	a/b
	Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti	a/b
	Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali	a/b
	Non sono effettuati la vendita o l'affitto di dati personali	a/b
	I dati personali sono memorizzati in forma cifrata	a/b

a)



b)





Purtroppo la proposta del presidente della Commissione LIBE non è stata approvata, ma è stato comunque approvato il principio che sia facoltà della Commissione europea stabilire delle forme unificate e facilmente intelligibili di offerta di informativa. Si raggiunge così l'obiettivo di consentire anche a persone prive di specifica esperienza, e che potrebbero aver difficoltà nell'interpretare complesse informative, di intuire rapidamente le finalità per cui i loro dati vengono raccolti.

Restiamo in attesa di vedere quali modelli verranno proposti dalla Commissione europea, ma non v'è dubbio che questo approccio eviterà la comparsa di informative in varie lingue, come già oggi appare su alcuni cartelli informativi circa l'esistenza di impianti di videosorveglianza, posti da amministrazioni comunali.

Un altro aspetto, per il quale il nuovo regolamento si differenzia in modo significativo dalla precedente legislazione, riguarda l'obbligo di inserire nella informativa il periodo di conservazione del dato. È questo un fattore spesso ignorato nelle attuali informative, che invece costituisce la premessa per l'esercizio dell'innovativo "diritto all'oblio". Come diretta conseguenza di questa prescrizione, occorre attivare appropriate misure per la cancellazione dei dati, conservati su supporto cartaceo o supporto informatico.

Infine, resta valida la prescrizione che un trattamento viene considerato lecito, se necessario nell'ambito di un contratto o i fini della conclusione di un contratto: in questo caso la firma del contratto costituisce già un consenso implicito da parte dell'interessato.

Infine, spesso i dati non vengono raccolti direttamente presso l'interessato, ma vengono raccolti presso un altro titolare. In questo caso il regolamento si preoccupa che l'interessato sia debitamente informato di questo fatto, in modo che egli abbia la possibilità di tenere sotto controllo una eventuale incontrollata proliferazione e distribuzione dei suoi dati.

Resta sempre valido il principio che, ove il titolare intenda trattare i dati già acquisiti per finalità diverse, rispetto quelle illustrate nell'informativa, gli è fatto comunque l'obbligo di acquisire

un nuovo consenso. Tale consenso non è necessario se questi nuovi trattamenti vengono eseguiti in obbedienza ad un obbligo di legge. Parimenti, il titolare può comunicare i dati personali acquisiti presso l'interessato ad un altro titolare, solo in presenza di un obbligo di legge.

Ancora una volta, occorre trovare un ragionevole equilibrio tra completezza della informazione e lunghezza eccessiva della stessa, che in pratica porta ad una disinformazione per "stanchezza di lettura". Questo problema si pone in modo particolare nell'offerta di informativa sui siti Web; per questa ragione sono oggi disponibili applicativi, anche gratuiti (le ormai famose PET - *Privacy Enhancing Technologies*), che permettono di esaminare in forma automatica la qualità dell'informativa offerta, la quantità dei dati raccolti e le loro modalità di utilizzo.

Un consenso più efficiente ed efficace all'uso dei cookies

La crescente complessità nell'illustrazione delle varie possibilità di utilizzo dei dati personali di un navigatore ha indotto molte autorità garanti europee a stabilire delle regole più chiare.

Invece di obbligare il navigatore a leggere pagine e pagine di informazioni, spesso assai poco chiare, è stato imposto l'obbligo, che gradualmente verrà rispettato da tutti coloro che allestiscono siti Web, di introdurre almeno tre tasti, che corrispondono a tre funzioni essenziali:

- il navigatore **rifiuta** ogni utilizzo dei suoi dati, prelevati tramite il contatto Web;
- il navigatore **accetta** l'utilizzo dei suoi dati, prelevati tramite il contatto Web;
- il navigatore avvia il processo di **lettura e comprensione** delle varie funzionalità autorizzazioni, dando consensi o negando autorizzazioni caso per caso.



Pagine omesse dall'antepprima del volume